



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO
 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE
 Il Vice Ragioniere Generale
 Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
 ragioneriagenerale@comune.palermo.it
 Sito internet www.comune.palermo.it



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti
 E, p.c. Al Sig. Capo di Gabinetto
 Al Sig. Direttore Generale
 Al Sig. Segretario Generale

OGGETTO: Danno erariale a carico del RUP a seguito della restituzione del finanziamento accordato per mancata esposizione voci e importi in seno al quadro Economico.

Si ritiene sottoporre all'attenzione delle SS.LL. la Sentenza n. 74 del 8.03.2024 della Corte di appello della Corte dei Conti (**Allegato "A"**) che ha confermato la responsabilità amministrativa del RUP in considerazione che le illegittimità riscontrate nel procedimento che ha condotto all'affidamento, unitamente alla mancata previsione, nel quadro economico e in bilancio delle somme necessarie per l'acquisto dei terreni sui quali avrebbe dovuto insistere l'opera, nonché la perdita del finanziamento a valere sui fondi regionali, imponevano l'annullamento della procedura di gara e, pertanto, la responsabilità del danno conseguente alla mancata stipulazione del contratto non è derivata dal provvedimento di annullamento, ma dalle condotte antecedenti, tutte poste in essere dal RUP.

La vicenda trae origine dalla realizzazione di un'opera pubblica e dalla restituzione del finanziamento a causa della mancata preventiva verifica, all'interno del quadro economico, delle spese necessarie all'espropriazione di una parte dei terreni in cui doveva realizzarsi l'opera pubblica.

La magistratura contabile ha ritenuto che al momento della aggiudicazione definitiva della gara erano scaduti sia il termine fissato dall'ente finanziatore per la conclusione dei lavori, che il termine per la relativa rendicontazione e, pertanto, a quel momento, l'opera era sostanzialmente priva di copertura finanziaria.

Il RUP, quale responsabile unico del procedimento approvava condotte in violazione della disciplina sugli appalti, alcune delle quali pure pregiudizievoli della cantierabilità dell'opera e, per altro verso, procedeva all'aggiudicazione della gara in assenza di copertura finanziaria, essendo scaduti i termini di realizzazione dell'opera e di rendicontazione, cui era subordinata la concessione del finanziamento.

Tali azioni sono state oggetto del risarcimento all'impresa aggiudicataria dei lavori da parte del TAR, esborsi che rientrano nel cosiddetto danno erariale indiretto da porre carico del convenuto.

IL VICE RAGIONIERE GENERALE

Dott. Francesco Donia

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Corte dei conti Sezione giurisdizionale centrale d'appello 8/3/2024 n. 74

Danno erariale al RUP a seguito della restituzione del finanziamento accordato

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 201 del 25.6.2021, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condannava *****, nelle qualità di RUP e direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte (EPNA), al risarcimento, in favore di detto ente, del danno erariale di euro 26.605,25, oltre accessori, connesso alla revoca di un contributo economico, finanziato con la misura 321 del Piano per lo sviluppo rurale (PSR) Calabria 2007/2013, per la realizzazione di un'infrastruttura di dati wireless. 2. Occorre premettere che, in data 19.3.2017, il direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte (EPNA), aveva trasmesso alla Procura erariale territoriale una segnalazione di danno erariale. Secondo quanto si evince dalla denuncia, nonché dalla documentazione in atti, l'EPNA, con delibera di giunta n. 30 del 12.11.2009, aveva presentato alla Regione Calabria la domanda di finanziamento n. 84750534467, intesa al riconoscimento di un contributo economico, finanziato con la misura 321 del PSR Calabria 2007/2013, per la realizzazione di un'infrastruttura di dati wireless e per il relativo sistema di gestione, manutenzione e controllo a favore delle aree interne al Parco, dichiarando di approvare il relativo progetto esecutivo. La Regione Calabria, con nota prot. SIAR n. 0314122 dell'8.10.2013 (si veda nota ENPA, prot. 3542 del 17.6.2016), comunicava la concessione del finanziamento, pari ad euro 1.042.112,54, al netto di IVA. Il Tedesco, nella qualità di direttore dell'Ente (nominato con decreto ministeriale n. 346 del 27.4.2010, recepito con deliberazione del C.D. n. 8 del 25.5.2010), sottoscriveva, per accettazione, la lettera di notifica, prot. n. 314122 del 8.10.2013, della Regione, relativa alla concessione del finanziamento, con l'allegata dichiarazione relativa alle riduzioni ed esclusioni previste per la violazione degli impegni assunti. Con domanda prot. n. 94752467046 del 7.12.2013, l'ENPA chiedeva una anticipazione del citato finanziamento. Con la determinazione direttoriale n. 31 del 29.1.2014, il Tedesco, preso atto della concessione del finanziamento, accertava la somma di euro 1.271.377,29, comprensiva di IVA, nel bilancio di previsione 2014 ed in considerazione della rilevanza dell'opera, assumeva direttamente la funzione di RUP. Successivamente, sempre nella qualità di direttore dell'Ente, sottoscriveva la determinazione n. 356 del 27.10.2014, con la quale l'Ente Parco, poiché per "l'azione 4 per la realizzazione ed il funzionamento delle piccole infrastrutture telematiche oggetto di finanziamento bisogn[va] effettuare delle variazioni tecniche sostanziali a causa dell'attuale indisponibilità di punti per la trasmissione dati in banda larga forniti e gestiti da provider e fornitori di accessi e servizi internet. Per cui non esiste[va] alcun mezzo di trasmissione di banda larga nelle zone interne dove era stata prevista la copertura e la diffusione del segnale in wi-fi. Quindi [era] prioritaria la creazione di un impianto principale per la trasmissione dati capace di fornire il segnale alle singole infrastrutture telematiche da realizzarsi nei sette comuni del Parco, già oggetto del finanziamento concesso (...)", approvava una variante tecnicoeconomica relativa alla rimodulazione del finanziamento concesso PSR Calabria, Misura 321 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale", in considerazione del conseguente aumento di spesa. A seguito della citata modifica, il quadro economico risultava il seguente: - azione 2 (acquisto di minibus alimentati a metano) – forniture per euro 157.078,80; - azione 4 (Realizzazione di una infrastruttura di dati wireless e del relativo sistema di gestione, supervisione e controllo a favore delle aree interne del Parco) - lavori e oneri per euro 402.266,60 e forniture per euro 445.260,60. Con la determinazione n. 385 del 13.11.2014, quindi, il Tedesco, nella qualità di direttore dell'Ente Parco, approvava il progetto preliminare, prendeva atto dello schema di avviso pubblico relativo all'affidamento dei servizi tecnici per le fasi successive di

progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di direzione lavori e, infine, stabiliva che i tecnici dell'Ente, Luca Pelle, Sabrina Scalera e *****, ognuno per le proprie competenze, avrebbero supportato le attività del RUP, per le fasi successive di progettazione e di realizzazione dell'intervento. Con determinazione n. 450 del 18.12.2014, il Tedesco, poi, nella qualità di direttore dell'Ente, individuava nell'arch. *****, unitamente ad altre professionalità e subordinatamente alla costituzione di un operatore economico in forma associata, il soggetto idoneo per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori.

Con la determinazione n. 43 del 9.2.2015, nella qualità di direttore dell'Ente, aggiudicava l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, per un importo di euro 18.000,00, approvando, altresì, lo schema di disciplinare di incarico. Con la determinazione n. 165 del 7.5.2015, il Tedesco, sempre nella qualità di direttore dell'ente, approvava il progetto definitivo per la realizzazione dell'opera e indiceva la conferenza dei servizi per il rilascio dei necessari nulla osta e dei pareri, avviando "contestualmente alla conferenza di servizi di cui sopra, le procedure volte alla acquisizione della disponibilità dei terreni ove [sarebbe stata] realizzata l'infrastruttura.". La Regione Calabria, in accoglimento della richiesta di proroga, con la nota n. 3160 del 24.6.2015, fissava quale termine per l'ultimazione dei lavori il 30.9.2015 e per la presentazione delle domande di pagamento a saldo il 10.10.2015. Con la determinazione n. 330 del 4 agosto 2015, il Tedesco, quale direttore dell'Ente, approvava il progetto esecutivo, prenotando "la spesa relativa ai lavori (A) ed all'IVA per la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione gestione e controllo della rete dell'infrastruttura di dati wireless del Parco" pari ad € 1.033.983,18 con imputazione al capitolo 11750 denominato "Finanziamento PRS Calabria 2007/2013 misura 321-PIAR MONTALTO Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale". Disponeva, altresì, l'invio degli atti alla Stazione Unica Appaltante (SUAP) di Reggio Calabria, per la predisposizione del bando di gara e la pubblicazione dello stesso. La SUAP, in data 6.11.2015, approvava i verbali di gara ed individuava l'aggiudicatario provvisorio. Con la determinazione n. 521 del 18.11.2015, l'arch. Tedesco, nella qualità di direttore dell'Ente, aggiudicava in via definitiva i lavori alla ***** s.r.l., per l'importo complessivo di euro 631.374,24, IVA esclusa. Successivamente, la Regione Calabria, con la nota n. 159334 del 17.5.2016, comunicava l'avvio del procedimento di recupero dell'anticipazione erogata, a causa della accertata incongruenza tra le somme concesse e quelle effettivamente rendicontate entro la data ultima prevista del 10.10.2015, disponendo la restituzione delle somme anticipate e non rendicontate entro il termine previsto, per un valore complessivo di euro 434.378,58, tenuto anche conto della maggiorazione asseritamente dovuta, pari al 10% (39.489,00) dell'anticipazione non utilizzata. La società ***** intervenuta l'aggiudicazione definitiva, chiedeva ripetutamente all'EPNA la stipulazione del contratto. In data 11.7.2016, veniva nominato quale RUP, in sostituzione dell'arch. Tedesco, l'arch. Scalera, che, con la nota n. 6105 del 12.10.2016, comunicava l'intenzione dell'ente di annullare la procedura e, con la successiva nota n. 828 del 7.11.2016, rilevava la carenza di alcune condizioni di cantierabilità dell'opera, in quanto le aree sulle quali avrebbero dovuto insistere le opere non erano nella piena ed effettiva disponibilità dell'Ente ed erano venute meno le risorse destinate alla realizzazione dell'intervento, in ragione della revoca del finanziamento. Con nota prot. n. 8059 del 28.12.2016, il RUP Scalera comunicava all'I.G. Group s.r.l. l'avvio del procedimento per l'annullamento della procedura di gara, in via di autotutela. Il consiglio direttivo dell'EPNA, con la delibera n. 36 del 14.11.2016, preso atto della revoca del finanziamento e della non cantierabilità dell'opera, modificava il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, mediante stralcio del progetto in discussione. Con la determinazione n. 2 del 2.1.2017, a firma del nuovo direttore dell'Ente, veniva annullata, in via di autotutela, l'intera procedura di gara afferente all'intervento. Con la nota n. 528 del 26.1.2017, veniva comunicato il provvedimento n. 2/2017 di formale annullamento della procedura di gara. Con il mandato n. 213 del 27.2.2017, l'EPNA restituiva alla Regione Calabria la somma complessiva di euro 434.378,58, comprensiva di euro 39.489,00 euro a titolo di maggiorazione del 10% delle somme preventivamente anticipate dall'ente erogatore. Il TAR Calabria, poi, con la sentenza n. 898 del 2017, riconosciuta la legittimità dell'annullamento della aggiudicazione, riteneva, tuttavia, sussistente la responsabilità pre-contrattuale dell'amministrazione committente per la mancata stipulazione del contratto, con il conseguente diritto della aggiudicataria ad ottenere il risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute per la partecipazione alla gara (danno emergente) di importo pari a 16.503,97 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza, nonché al

rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori. Con la determina n. 5 del 29.1.2018, veniva riconosciuto il debito scaturente dalla ridetta sentenza e, con la determina n. 298 dell'11.4.2018, veniva liquidata la somma complessiva di euro 26.049,08, oggetto del mandato di pagamento n. 394 del 12.4.2018.

3. Secondo la Procura, la condotta gravemente colposa del Tedesco, nella qualità di RUP e di direttore dell'EPNA, relativa al procedimento per la realizzazione dell'opera anzidetta, avrebbe determinato due voci di danno: - la prima, consistente nel pagamento della maggiorazione del 10% dell'anticipazione ricevuta e non utilizzata, pari ad euro 39.489,00 (mandato n. 213 del 27.2.2017); - la seconda, consistente nel risarcimento del danno giudizialmente riconosciuto alla società aggiudicataria, per il pregiudizio subito in conseguenza della mancata conclusione del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva, pari ad euro 26.049,08 (mandato n. 394 del 12.4.2018). In tal senso, con atto di citazione, spiegava la domanda.

4. La Sezione territoriale, attesa la qualità di responsabile unico del procedimento rivestita dal Tedesco, riteneva applicabili alla fattispecie gli artt. 10 e 112 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'art. 30 del d.P.R. n. 207 del 2010 e, attesa la qualità di direttore dell'Ente Parco, ex art. 9 della l. n. 394 del 1991, l'art. 31, cc. 2 e ss., dello statuto dell'Ente. Sulla base della citata normativa, riteneva la illiceità della condotta contestata, connotata da colpa grave, considerato che il Tedesco, nella duplice qualità di RUP e direttore dell'Ente, aveva avuto piena disponibilità del procedimento, nonché piena contezza della antigiuridicità dei comportamenti. La Sezione territoriale, quindi, con riguardo alla prima posta di danno, pari ad euro 39.489,00, rilevata la mancanza in atti del provvedimento definitivo di revoca/decadenza dal finanziamento, riteneva che detta maggiorazione potesse ricondursi al disposto dell'art. 56 del Regolamento CE n. 1974 del 2006 e, tuttavia, essendo venuta meno la funzione di garanzia, in ragione della integrale restituzione delle somme di finanziamento non utilizzate, riteneva potesse venire, altresì, in rilievo l'art. 5 del Regolamento UE n. 65 del 2011, che, per il caso di restituzione di indebito, prevede la maggiorazione delle somme con gli interessi. Peraltro, il giudice, sulla base della citata normativa di riferimento, riquantificava l'importo dovuto in "euro 556,17 (somma cui si perviene applicando sul capitale di euro 394.889,62 il tasso legale dello 0,20% per il 2016 e dello 0,10% per il 2017)" (sentenza, pag. 40). La Sezione territoriale riteneva, poi, sussistente la responsabilità del Tedesco per la seconda voce di danno, così come quantificata nella domanda della Procura in euro 26.049,08, considerato che la condanna dell'Ente a titolo di responsabilità pre-contrattuale era dipesa dai ritardi nella gestione dell'opera e, soprattutto, dalla aggiudicazione definitiva dell'appalto, disposta dal Tedesco, in assenza delle condizioni di cantierabilità dell'opera e, soprattutto, allorquando erano ormai spirati tutti i termini concessi dalla regione per la realizzazione della stessa.

5. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello il Tedesco, che, con il primo motivo, contestava la ritenuta illiceità delle condotte poste in essere nell'ambito del procedimento oggetto del giudizio, nella qualità di RUP e di direttore dell'Ente Parco, per la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, c. 5, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006 e 54, cc. 2, 5 e 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché per la omessa o apparente valutazione o travisamento delle circostanze di fatto in relazione alla circostanza che, per alcuni atti, l'appellante non aveva svolto funzioni di RUP o, comunque, le condotte non potevano considerarsi illecite. In particolare, evidenziava l'appellante che: - con la determina n. 385 del 2014, i tre funzionari tecnici in servizio presso l'Ente Parco, che avevano curato la redazione del progetto preliminare, venivano nominati di supporto al RUP per le fasi successive della progettazione, con le funzioni di verifica e di validazione della stessa, di cui al c. 5, lett. b), dell'art. 112 del d.lgs. n. 163/2006, con i poteri e gli obblighi di cui all'art. 54, c. 2, del d.P.R. n. 207/2010. Detta attività di verifica sarebbe stata compiuta in contraddittorio con il progettista e, dalla stessa, avrebbero dovuto emergere ed essere relazionate al RUP, se sussistenti, quelle manchevolezze costituenti il fondamento delle illiceità poste a carico dell'appellante; - il Tedesco non avrebbe svolto le funzioni di RUP fino all'11.7.2016, tant'è che la determina n. 330 del 2015 di approvazione del progetto esecutivo e la determina n. 521 del 2015 di aggiudicazione definitiva sarebbero state assunte sulla base della relazione di un diverso RUP.

La Corte di primo grado, poi, avrebbe omesso di valutare la peculiarità dell'opera, che, per un verso, avrebbe imposto di affrontare, tecnicamente, la questione della acquisizione delle aree per posizionare i tralicci solo nella fase di esecuzione dei lavori, dopo l'aggiudicazione e, per altro verso, non avrebbe adeguatamente considerato che gli eventuali costi dovuti per l'occupazione delle aree di proprietà privata avrebbero potuto essere sopportati dall'Ente, con un impegno di spesa irrisorio o senza alcun esborso, in ragione di azioni compensative. Pertanto, non vi sarebbe stato alcun impedimento di natura fattuale o giuridica per la realizzazione dell'opera. Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere affermato la illiceità delle condotte costituite dai ritardi con i quali era stato svolto il procedimento di realizzazione dell'opera, rispetto ai termini fissati dall'ente finanziatore. Quando, nell'ottobre del 2013, perveniva la comunicazione della regione di concessione del finanziamento, sia la struttura dell'Ente che l'organo di indirizzo sarebbero stati all'oscuro della domanda avanzata quattro anni prima alla Regione Calabria. Solo nel marzo 2014, veniva rinvenuta copia di essa e dell'allegato, che consisteva in semplici schede di nessun valore progettuale, mancanti della localizzazione delle antenne, della individuazione dei segnali sorgenti, di pareri, di conferenze di servizi, di computi metrici ed elenco prezzi. L'appellante aveva allegato tutte le attività svolte, senza che la ricostruzione fosse oggetto di contestazione e, tuttavia, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la presa d'atto del progetto preliminare fosse avvenuta con la determinazione n. 426 del 2013, per trarne la conseguenza che il Tedesco avrebbe impiegato il tempo assegnato per la conclusione dei lavori nell'espletamento del procedimento di esternalizzazione della progettazione. In realtà, solo dopo che, nel marzo 2014, veniva ritrovata la documentazione relativa al finanziamento, si era potuta valutare l'inadeguatezza della documentazione e, quindi, era iniziata la progettazione preliminare, giunta a compimento nel settembre 2014.

Il procedimento di esternalizzazione della progettazione era stato avviato il 13.11.2014, contestualmente all'approvazione della progettazione preliminare (determina n. 385 del 13.11.2014), e si era concluso il 9.2.2015, con l'aggiudicazione alla RTI, per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva (determina n. 43 del 9.2.2015), con celerità e solerzia. Con il terzo motivo, l'appellante lamentava l'omessa, erronea e/o apparente motivazione e/o travisamento dei fatti, nella parte in cui il giudice di prime cure aveva affermato l'illiceità delle condotte del Tedesco, con riferimento alla aggiudicazione definitiva dei lavori, in favore dell'impresa aggiudicataria. Secondo la prospettazione dell'appellante, la Sezione territoriale sarebbe incorsa nel duplice errore di ritenere che la realizzazione dell'opera dipendesse necessariamente dalla disponibilità delle somme finanziate dalla Regione Calabria e che non esistesse altra possibilità di finanziamento a gravare sui fondi europei, essendo, esso, inerente alla programmazione comunitaria 2007 – 2013. L'appellante, invece, per un verso, avrebbe dimostrato la possibilità, per l'ente, di impiegare risorse proprie per la realizzazione dell'opera e, per altro verso, l'ente non avrebbe esperito alcun tentativo per rifinanziare l'opera partecipando alle manifestazioni d'interesse relative alla nuova programmazione PSR Calabria 2014-2020, a partire dal mese di luglio 2016, per la realizzazione di opere conformi alla misura 321 della programmazione 2007-2013. Il cd. "trascinamento" del finanziamento a valere sul nuovo Programma comunitario per gli anni 2014-2020 era codificato con i regolamenti che disciplinano il passaggio dalla programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 (Reg. UE 335/2013, Reg. UE 1310/2013, Reg. UE 807/2014), che prevedevano la possibilità di utilizzare risorse finanziarie assegnate al PSR 2014-2020 per il pagamento di spese relative ad impegni assunti in base al Reg. CE 1698/2005, e tanto sarebbe stato consentito, per la Regione Calabria, con la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 13.3.2020, anche per la Misura 321. Sicché, l'appellante non avrebbe prospettato solo mere ipotesi alternative di finanziamento, ma meccanismi codificati, che avrebbero fondato il ragionevole e prudente convincimento dello stesso in ordine alla concreta possibilità di realizzazione dell'opera, attraverso il trascinamento del finanziamento sulla nuova programmazione, senza che i costi gravassero, pur essendovene la possibilità, sul bilancio dell'Ente. Ove, peraltro, la realizzazione dell'opera era da considerarsi obbligata dall'essere prevista nel Piano antincendio adottato dall'ENPA e approvato dal Ministero competente, con atto avente natura di normazione secondaria. Ciò considerato, il risarcimento del danno riconosciuto dalla sentenza del TAR Calabria non sarebbe dipeso dalle condotte del Tedesco, ma da scelte dell'Ente Parco, relative alla realizzazione dell'opera. Con il quarto motivo, l'appellante contestava, poi, la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, poiché fondata sugli esposti elementi fattuali, asseritamente errati.

Con il quinto motivo, censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il nesso eziologico tra le condotte e il danno. In particolare, con riguardo alla prima posta di danno, della somma di euro 556,17, derivante dalla restituzione alla Regione Calabria delle somme anticipate e non rendicontate nei termini fissati, non rileverebbe solo che l'eccedenza del 10% non troverebbe alcun fondamento normativo, ma anche che le condotte contestate, quali l'assenza di contraddittorio con il progettista, l'omesso avvio del procedimento di acquisizione delle aree su cui posizionare le strutture da realizzare e l'omessa previsione delle somme per detta acquisizione, non avrebbero avuto alcuna incidenza sul procedimento di revoca del finanziamento, ma sarebbero venute in evidenza solo successivamente, al fine di motivare l'annullamento in autotutela della aggiudicazione. Viceversa, il Collegio avrebbe omesso ogni valutazione in ordine all'incidenza causale della richiesta di anticipazione del finanziamento, ad opera dei vertici politici dell'Ente e senza che l'iniziativa fosse condivisa con l'organo di gestione, in assenza della quale non sarebbe insorto l'obbligo dei pretesi esborsi. La richiesta di detta anticipazione, in assenza di una consona valutazione dei tempi fissati per l'utilizzazione del finanziamento in relazione allo stato della pratica, avrebbe determinato lo sfioramento dei termini, nonostante il solerte impegno nello svolgimento delle attività connesse al procedimento. Con il sesto motivo, l'appellante censurava la sentenza impugnata per la ritenuta sussistenza del nesso causale tra le condotte del medesimo e il danno indiretto, pari ad euro 26.049,08, derivato dalla condanna al risarcimento per responsabilità pre-contrattuale, statuita dal TAR Calabria, con la sentenza 898 del 2017 a carico dell'ENPA ed in favore della ditta aggiudicataria. Secondo il primo giudice, la responsabilità del Tedesco deriverebbe dall'aver aggiudicato, in via definitiva, l'appalto alla ditta vincitrice, nonostante non fosse stata conseguita la disponibilità giuridica delle aree sulle quali avrebbero dovuto insistere le opere da realizzare e nonostante fosse venuta meno la fonte di finanziamento, essendo decorsi, a causa dei ritardi accumulatisi per responsabilità del Tedesco, i termini entro i quali l'opera avrebbe dovuto essere realizzata e la spesa rendicontata, e, in carenza di obiettivi riscontrati, non potendosi ragionevolmente confidare in ulteriori proroghe da parte dell'ente finanziatore, né risultando iniziative, anche durante la gestione dell'arch. Tedesco, tese a impegnare fondi propri dell'Ente. Secondo la prospettazione dell'appellante, in ragione della peculiarità dell'opera, la mancata acquisizione dei terreni in fase di progettazione non era idonea a compromettere la realizzazione della stessa. In ogni caso, l'Ente ben avrebbe potuto realizzare l'opera con fondi propri o a gravare sulla nuova programmazione comunitaria per gli anni 2014-2020. Nella asserita assenza di qualsivoglia ostacolo finanziario e/o giuridico alla realizzazione dell'opera ed in considerazione della strategicità della stessa, correttamente il Tedesco avrebbe disposto l'aggiudicazione, per portare a buon fine il procedimento. Comunque, il giudice avrebbe erroneamente rilevato l'assenza di iniziative del Tedesco tese ad impegnare fondi rinvenienti dal bilancio dell'Ente, senza tener conto del fatto che i termini dettati per acquisire il finanziamento scadevano alla fine dell'esercizio finanziario 2015 e che lo stesso era cessato dalla carica di direttore dell'ente il 31.7.2016. Di talché, non vi sarebbe stato il tempo per operare nel senso ritenuto auspicabile dalla Corte. Rileverebbe, comunque, che l'ente aveva la disponibilità di fondi liberi e non vincolati destinabili alla realizzazione dell'opera e che la stessa era inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019, nonché nel piano annuale 2017, approvati con la determina n. 413 dell'1.9.2016, per un importo di euro 770.276,59. Pertanto, avrebbe errato la Sezione territoriale a considerare il danno come derivato dalle condotte del Tedesco, poiché, invero, il nocumento sarebbe stato causato "dalla mera, ed inspiegabile e forse incompetente, volontà dell'Ente, sollecitata dalla nuova governance amministrativa, di non procedere alla realizzazione di tale opera (...)".

Con il settimo motivo, l'appellante contestava la quantificazione del danno. Quanto alla prima voce, la Corte territoriale riteneva che il titolo dell'obbligazione andasse rinvenuto nell'art. 5 del Regolamento UE n. 65/2011, secondo cui, in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di interessi decorrenti dalla data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di restituzione, sino alla data dell'effettivo rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Secondo l'appellante, quindi, l'origine di tale danno dovrebbe rinvenirsi solo nel ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione. Andava, quindi, considerato che il Tedesco, non più RUP dall'11.7.2016 e direttore dal 31.7.2016, a decorrere da tali date non poteva essere ritenuto responsabile per il ritardo nell'adempimento. Alla luce di ciò, erroneamente, la Corte territoriale, avrebbe posto a carico del Tedesco l'intero danno per il ritardo nella restituzione, mentre avrebbe

dovuto escluderlo per la parte maturata nel periodo successivo alla sua cessazione dall'incarico di RUP, o almeno dall'incarico di direttore. Con l'ottavo motivo, l'appellante riproponeva, in via subordinata, la domanda di riduzione dell'ammontare liquidato a titolo di condanna, in considerazione del concorso causale di colui che aveva richiesto l'anticipazione del finanziamento; dell'utilità derivata dall'acquisizione del progetto per un'opera di importanza strategica; della circostanza che le funzioni di RUP non erano state svolte dal Tedesco con riguardo alla determinazione di approvazione del progetto esecutivo e di aggiudicazione della gara; che l'affidamento dell'impresa aggiudicataria non era stato ingenerato solo dal Tedesco; che né il progettista, né i funzionari di supporto al RUP avevano evidenziato la necessità di avviare la procedura di acquisizione delle aree di proprietà privata su cui posizionare i tralicci. Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni: "che il Giudice di appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 201/2021 resa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria il 25 giugno 2021, voglia, in accoglimento dell'impugnazione proposta, rigettare la domanda avanzata dalla Procura presso la detta Sezione con atto di citazione depositato il 2.2.2021, ovvero, subordinatamente ridurla nei limiti del vero e del giusto". 6. Si costituiva la Procura generale evidenziando come, a fronte del provvedimento di annullamento d'ufficio n. 2 del 2017, nel quale si affermava che "le attività di verifica dei diversi livelli progettuali (definitivo ed esecutivo) non sono state condotte in contraddittorio con il progettista, in violazione di quanto previsto dal DPR 207/2010, art. 54, comma 6, e dell'art. 112 del D.lgs.vo 163/2006", sarebbe stato onere dell'appellante provare il contraddittorio con il progettista, attraverso la produzione dei verbali espressamente richiesti dall'art. 54, c. 6, cit.; il che non era avvenuto. Non sarebbe, poi, rilevante la circostanza che le determini n. 330 del 2015, di approvazione del progetto esecutivo, e n. 521 del 2015, di aggiudicazione definitiva dei lavori, fossero state emesse sulla base di relazioni redatte da altro RUP, considerato che, comunque, entrambi i provvedimenti erano stati sottoscritti dal Tedesco, che aveva la integrale conoscenza dell'andamento del procedimento e delle sue carenze, in qualità di direttore dell'ente. Non sarebbe giustificabile la mancata previsione, nel quadro economico, delle risorse necessarie per l'acquisizione dei terreni su cui realizzare l'opera, quand'anche di importo prevedibilmente modesto, ai sensi dell'art. 16, lett. b), n. 5 e dell'art. 57, lett. h), del d.P.R. n. 207 del 2010, considerato che l'art. 15 della l. n. 394 del 1991 prevede la necessità, per l'Ente Parco, di stanziare in bilancio un capitolo per il pagamento di indennizzi e risarcimenti per le espropriazioni, a conferma della necessaria programmazione finanziaria delle attività in questione.

Le precisazioni dell'appellante relative alla tempistica dell'attività svolta sarebbero, poi, inconferenti rispetto al dato oggettivo della mancata considerazione, nelle fasi di approvazione del progetto esecutivo e di avvio dello svolgimento della gara, della circostanza che il termine fissato dalla regione era prossimo a scadere e, addirittura, già scaduto alla data dell'aggiudicazione definitiva, per cui l'opera non avrebbe potuto essere realizzata utilizzando il finanziamento accordato. Non vi sarebbe prova della sopravvenienza dell'acquisizione della disponibilità dei terreni e della concreta possibilità, al netto dell'esistenza di avanzi di amministrazione, di utilizzare i fondi disponibili in bilancio per l'opera in questione, la quale, secondo i programmi dell'ente, avrebbe dovuto essere, invece, etero - finanziata. Ove, il medesimo appellante avrebbe riconosciuto che l'invocato "trascinamento" sulla nuova programmazione 2014-2020 dei progetti riferiti alla Misura 321 della programmazione 2017-2013 era stata consentita soltanto dalla decisione di esecuzione della Commissione europea del 13 marzo 2020; successivamente, quindi, ai fatti di causa. Sussisterebbe la colpa grave, in quanto non vi era alcun elemento che avrebbe potuto, ragionevolmente, indurre l'appellante a nutrire la "certezza" che l'opera sarebbe stata comunque realizzata, a prescindere dalla revoca del finanziamento. Parimenti infondata sarebbe la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la prima voce di danno e il comportamento dell'appellante, sulla premessa che l'impossibilità di concludere l'opera nei termini fissati dalla regione sarebbe stata addebitabile alla decisione del Presidente pro-tempore di chiedere, nel 2013, l'anticipazione del finanziamento, considerato che la complessiva gestione del procedimento, rimessa alla cura dell'arch. Tedesco, nella duplice qualità sopra indicata, era stata caratterizzata da tempi di per sé non compatibili con le scadenze fissate dalla regione, per di più oggetto di proroga. Peraltro, l'appellante aveva sottoscritto per ricevuta, nella veste di direttore, la notifica della lettera di concessione del finanziamento dell'8.10.2013, dove erano contenute tutte le indicazioni per lo svolgimento del rapporto.

La doglianza relativa alla quantificazione della prima voce di danno non sarebbe divisibile, poiché il fondamento dell'obbligazione di pagamento degli interessi sarebbe, comunque, da connettersi alla mancata esecuzione dell'opera nei termini previsti, da addebitarsi al Tedesco. Non sarebbero, infine, comprovate le tesi dell'avvenuto acquisto al patrimonio dell'ente di "un progetto di importanza strategica per le sue attività e funzioni" e "della corresponsabilità nella verifica dell'evento lesivo anche di altri soggetti". Concludeva, la Procura generale, per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio. 7. All'udienza del 23 febbraio 2024, le parti ribadivano le argomentazioni e le conclusioni già rappresentate in atti. La causa veniva, quindi, posta in decisione. Motivi della decisione 1. Con riguardo alla prima voce di danno, la Procura regionale contestava al Tedesco, nella duplice qualità di RUP e direttore dell'Ente Parco, condotte che "hanno determinato il mancato utilizzo del finanziamento nei termini stabiliti dall'ente erogatore ed il conseguente obbligo della restituzione dell'anticipazione ricevuta maggiorata del dieci per cento" (atto di citazione, pag. 10), quantificato in euro 39.489,00. La Sezione territoriale ha, anzitutto, premesso che non era dato riscontrare in atti il provvedimento definitivo di revoca/decadenza del finanziamento, ma solo la comunicazione di avvio delle procedure di recupero delle somme della Regione Calabria. Nella ridetta comunicazione, l'iniziativa era giustificata con la "incongruenza tra le somme erogate [dalla] Amministrazione Regionale e quelle effettivamente rendicontate". In una tabella, poi, era specificato che, a fronte di un contributo concesso di euro 1.042.112,54 e di un contributo liquidato di euro 521.056,27, erano state rendicontate spese per euro 126.166,66; mentre non era stata rendicontata la somma di euro 394.889,62, con conseguente necessità di restituzione di quest'ultimo importo, maggiorato del 10% (pari ad euro 39.489,00), senza alcun cenno alla irrogazione di eventuali sanzioni o a particolari tassi di interessi pattuiti o determinati in sede di concessione del finanziamento, che, peraltro, non sono in atti. In proposito, non risultando agli atti l'applicazione di sanzioni e/o penali stabilite tra le parti, e a fronte della ricostruzione attorea sostenuta nell'atto di citazione, la difesa sosteneva, nell'udienza di primo grado, che si sarebbe trattato di una forma di garanzia, che non avrebbe avuto più ragion d'essere, a fronte dell'avvenuta restituzione dei fondi. Per contro, la Procura regionale, sempre alla medesima udienza, motivava detta posta di danno (incremento del 10%) invocando l'applicazione del disposto dell'art. 5 del Regolamento UE n. 65/2011, relativo al pagamento degli interessi sulle somme finanziate. Il Collegio di primo grado, quindi, riteneva che l'importo fosse stato richiesto in coerenza con il disposto dell'art. 56 del Regolamento CE n. 1974/2006 e che l'istituto in questione non potesse essere assimilato ad una penale.

Nel caso di specie, pertanto, essendo stato l'importo della anticipazione non speso, indebitamente percepito, integralmente restituito, dovesse ritenersi sostanzialmente soddisfatta la funzione di garanzia, di cui al riferito art. 56 del Regolamento CE n. 1974/2006. Secondo la Sezione territoriale, quindi, in assenza di motivazioni adeguate e coerenti con detta funzione di garanzia (nella specie non emergenti in atti), non vi era ragione di ipotizzare una definitiva tesaurizzazione, da parte della Regione, della riferita eccedenza del 10%, così da costituire una voce di danno erariale certo e definitivo per l'Ente Parco, stante il principio ordinamentale generale di necessaria causalità dei trasferimenti patrimoniali (art. 2041 c.c.). Peraltro, ritenendo che detto art. 56 del Regolamento CE n. 1974/2006 dovesse sistematicamente coordinarsi col disposto del sopravvenuto art. 5 del Regolamento UE n. 65/2011, che il Pubblico ministero, solo in sede di udienza, aveva richiamato quale fondamento della qualificazione del 10%, riteneva fondata la domanda, riquantificando il danno all'erario in euro 556,17 "(somma cui si perviene applicando sul capitale di euro 394.889,62 il tasso legale dello 0,20% per il 2016 e dello 0,10% per il 2017)" (sentenza, pagg. 39 e 40). Ebbene, in disparte la questione relativa alla modifica della domanda attorea così come prospettata in udienza, che non si indaga ulteriormente, non costituendo specifico motivo di appello, risulta evidente che, come evidenziato in impugnazione, non è accertato il fondamento normativo dell'esborso sostenuto dall'Ente Parco. Non essendo stato acquisito agli atti del presente giudizio il provvedimento di revoca/decadenza dal finanziamento ed in assenza degli indispensabili approfondimenti in ordine alla ragione giustificativa della richiesta di maggiorazione da parte della regione, non è dato conoscere, con ragionevole certezza, il titolo della pretesa restituzione e, quindi, l'effettiva spettanza delle somme maggiorate, pagate dall'Ente Parco. L'assenza di prova in ordine alla circostanza che le somme pagate alla regione fossero effettivamente dovute ed in ordine al titolo del ridetto pagamento, per un verso, si riverbera necessariamente sulla prova della esistenza del danno, del tutto assente. Per altro verso, l'incertezza sul titolo del pagamento

non consente neppure di individuare le condotte causative dell'asserito documento. Ciò considerato, con riferimento alla prima voce di danno, l'appello va accolto e, per l'effetto, il Tedesco va assolto dall'addebito. 2. La seconda voce di danno è relativa alla somma di euro 26.049,08 (di cui alla determinazione direttoriale n. 298 dell'11.4.2018 e al mandato di pagamento n. 394 del 12.4.2018), corrisposta dall'Ente Parco alla società aggiudicataria dell'appalto dell'opera in discussione, a seguito della sentenza del TAR Calabria n. 898 del 2017, per il danno da responsabilità precontrattuale, derivato dalla mancata stipulazione del contratto. I motivi di appello afferenti a detta voce di danno possono trattarsi congiuntamente. In proposito, va rilevato che - pure, ovviamente, non facendo stato nei confronti del Tedesco, che non era parte del giudizio amministrativo - la pronuncia del TAR Calabria, passata in giudicato, che ha affermato la legittimità dell'annullamento della procedura di gara, può ritenersi, unitamente alle altre risultanze istruttorie, convincente indizio della esistenza delle condotte del Tedesco e della significatività delle stesse nella determinazione dell'evento annullamento e, quindi, nella causazione del conseguente danno, sussumibile nella categoria del c.d. danno indiretto. Ciò premesso, occorre, anzitutto, osservare che il provvedimento di annullamento degli atti di gara - assunto dal nuovo direttore dell'Ente Parco -, in quanto necessitato, non vale ad interrompere il nesso causale tra le condotte del Tedesco e il danno. In termini diversi, le illegittimità riscontrate nel procedimento che ha condotto all'affidamento, unitamente alla mancata previsione, nel quadro economico e in bilancio delle somme (pure se esigue) necessarie per l'acquisto dei terreni sui quali avrebbe dovuto insistere l'opera, nonché la perdita del finanziamento a valere sui fondi regionali, imponevano l'annullamento della procedura di gara e, pertanto, la responsabilità del danno conseguente alla mancata stipulazione del contratto non è derivata dal provvedimento di annullamento, ma dalle condotte antecedenti, tutte poste in essere dal Tedesco, che detto annullamento hanno reso necessario. In particolare, risulta agli atti che il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, nella seduta del 14.11.2016, preso atto del venir meno, per decorrenza dei termini, dei finanziamenti del PSR, a gravare sui quali si sarebbe dovuto procedere alla realizzazione del progetto denominato "Realizzazione dell'infrastruttura di dati wireless e del sistema di gestione, manutenzione e controllo a favore delle aree interne del Parco dell'Aspromonte" e del fatto che l'opera, sulla scorta di specifica istruttoria preordinata alla verifica della realizzabilità dell'intervento, era risultata non cantierabile, deliberava di modificare il "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017- 2019", mediante stralcio del predetto progetto, demandando alla gestione l'adozione degli atti consequenziali. Con la determinazione direttoriale n. 2 del 2.1.2017, quindi, il direttore dell'Ente Parco succeduto al Tedesco annullava, in via di autotutela, l'intera procedura di gara, sulla base della seguente motivazione: "- l'indizione della gara è avvenuta in violazione di alcuni presupposti normativi al tempo vigenti, ed in particolare: 1) le attività di verifica dei diversi livelli progettuali (definitivo ed esecutivo) non sono state condotte in contraddittorio con il progettista, in violazione di quanto previsto dal DPR 207/2010, art. 54, comma 6 e dall'art. 112 del D.Lgs.vo 163/2006, né si è proceduto alla verifica, in contraddittorio, della effettiva acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto; 2) nell'ambito delle verifiche e della validazione effettuate sui progetti, non è stato accertato il fatto che il quadro economico, così come definitivamente approvato con determina n. 330/2015, alla voce "Somme a disposizione della Stazione Appaltante" non contemplava i fondi per l'acquisizione di parte delle aree su cui l'intervento avrebbe dovuto essere realizzato, in violazione degli artt. 16, lett. b), punto 5 e l'art. 53, lett. h) del DPR 207/2010; - Alla luce di quanto sopra riportato, l'intervento denominato "Realizzazione dell'infrastruttura di dati wireless e del sistema di gestione, manutenzione e controllo a favore delle aree interne del Parco dell'Aspromonte" non risulta realizzabile a causa della non cantierabilità dell'opera per indisponibilità di parte delle aree su cui l'intervento avrebbe dovuto essere realizzato, stante il mancato avvio delle procedure preordinate all'acquisizione della disponibilità delle aree in questione; - le procedure preordinate all'acquisizione della disponibilità delle aree non avrebbero potuto essere avviate anche in considerazione del fatto che i relativi costi non sono stati quantificati, né contemplati nell'ambito del quadro economico approvato e le relative somme necessarie mai imputate al bilancio; - l'intervento non avrebbe potuto essere finanziato col PSR, in quanto la stessa pubblicazione del bando è intervenuta successivamente alla data del 30/09/2015, data ultima stabilita dalla Regione Calabria per la conclusione dei lavori (...)"

La sentenza del TAR Calabria n. 898 del 2017 ha riconosciuto la piena legittimità del provvedimento di annullamento della procedura di gara, fondato sugli illustrati motivi, assumendo come fosse "evidente

che già al momento dell'indizione della gara erano scaduti i termini previsti dalla nota prot. n. 3160 del 25 giugno 2015 della Regione per la conclusione delle procedure da ammettere a finanziamento nell'ambito della Misura 321 del PSR Calabria 2007 2013: il termine di ultimazione dei lavori, infatti, già fissato originariamente al 30 maggio 2015, è stato prorogato al 30 settembre 2015, a fronte di un bando pubblicato il successivo 9 ottobre. (...) Peraltro, il recupero delle anticipazioni erogate era stato avviato dalla Regione con nota prot. n. 159334 del 17 maggio 2016, precedente rispetto all'adozione dell'atto gravato. Quanto alla riferita mancata esplicitazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale al ritiro della procedura, (...) lo stesso non può che ritenersi in re ipsa: l'opera oggetto della gara non è concretamente realizzabile, attesa l'indisponibilità delle aree sulla quale avrebbe dovuto sorgere. (...) La determina 2/2017, in conclusione, è pienamente giustificata, ponendo nel nulla una procedura di gara alla quale, sin dal suo inizio, non ha mai corrisposto una copertura finanziaria, con ovvi riflessi in ordine alla responsabilità amministrativa e contabile." Per quanto emerge dalla documentazione di causa, quindi, non v'è dubbio che, al momento della aggiudicazione definitiva della gara, avvenuta con la determinazione direttoriale n. 521 del 18.11.2015, erano scaduti sia il termine fissato dall'ente finanziatore per la conclusione dei lavori (30.9.2015), che il termine per la relativa rendicontazione (10.10.2015) e, pertanto, a quel momento, l'opera era sostanzialmente priva di copertura finanziaria. Tant'è che, con nota prot. 159334 del 17.5.2016, la Regione Calabria comunicava all'Ente Parco l'avvio delle procedure per la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme concesse in anticipazione. Il Tedesco, quindi, quale responsabile unico del procedimento e direttore dell'Ente Parco, per un verso, poneva in essere le condotte violative della disciplina sugli appalti, alcune delle quali pure pregiudizievoli della cantierabilità dell'opera e, per altro verso, procedeva all'aggiudicazione della gara in assenza di copertura finanziaria, essendo scaduti i termini (peraltro, già prorogati) di realizzazione dell'opera e di rendicontazione, cui era subordinata la concessione del finanziamento. Tutte condotte che, come detto, hanno determinato la necessità di annullare la procedura di gara e che, quindi, hanno causato il danno consistente nel risarcimento corrisposto all'impresa aggiudicataria. Laddove, la legittimità dell'annullamento - e, quindi, la fondatezza delle ragioni addotte dall'ente a giustificazione del provvedimento assunto in autotutela, rinvenibili nella illegittima condotta del Tedesco -, è, appunto, confermata dalla pronuncia del giudice amministrativo. In proposito, occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la qualità di RUP risulta rivestita dal Tedesco fino all'11 luglio 2016, quando, con determinazione direttoriale n. 324, lo stesso, nella qualità di direttore dell'Ente Parco, nominava, in sua vece, l'ing. ***** quale RUP per la realizzazione dell'opera in questione. E, comunque, risulta del tutto irrilevante la circostanza che le relazioni per le determinazioni n. 330/2015, di approvazione del progetto esecutivo, e n. 521/2015, di aggiudicazione definitiva, fossero firmate da altri soggetti, atteso che, comunque, dette determinazioni recano la sottoscrizione del Tedesco, che, nella duplice qualità di RUP e direttore dell'Ente, ne aveva, evidentemente, fatto propri i contenuti. Ancora, come pure rilevato dalla Procura generale, non vi è prova in atti che le attività di verifica siano state effettuate in contraddittorio con il progettista, mancando i relativi verbali; ove la formalizzazione normativamente prevista di alcuni passaggi procedurali non può ritenersi mero e superfluo appesantimento dell'iter procedimentale, ma si pone quale necessario presidio di garanzia di legalità dei più delicati snodi che conducono alla realizzazione dell'opera pubblica. Quanto, poi, alla mancata previsione, sia nel quadro economico che in bilancio, delle somme necessarie per l'acquisizione dei terreni, pure se il posizionamento dei tralicci, in ragione della natura dell'opera, poteva essere effettuato al momento della esecuzione, nondimeno lo stanziamento delle somme che, presumibilmente, sarebbero occorse per detta acquisizione avrebbe dovuto essere effettuato sin dall'inizio, così come per tutti gli altri costi dell'opera. Né può ritenersi legittima la condotta del Tedesco consistita nel sottoscrivere il provvedimento di aggiudicazione della gara nella piena consapevolezza, mai contestata, che i termini per la realizzazione dell'opera e per la relativa rendicontazione erano scaduti e, quindi, era venuto meno il presupposto indefettibile per la concessione del finanziamento. Inconferenti sono le giustificazioni addotte, relative alla asserita possibilità che l'ente finanziasse l'opera mediante "trascinamento" sul PSR successivo o con fondi propri. La copertura finanziaria dell'opera, infatti, doveva sussistere al momento dell'aggiudicazione della gara, senza che detta condizione potesse trovare realizzazione nella mera eventualità di una successiva copertura. In assenza di un formale impegno della regione a garantire la permanenza del finanziamento, il Tedesco avrebbe dovuto prospettare al Consiglio direttivo l'impedimento sopravvenuto ed attendere, per aggiudicare la gara, che venisse deliberata una variazione di bilancio

(così come previsto anche dall'art. 20 del Regolamento di contabilità dell'ente), con la quale l'Ente avrebbe assunto l'onere dell'opera a valere sulle proprie risorse. D'altro canto, per un verso, la sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie giustifica l'annullamento degli atti di aggiudicazione (Cons. Stato, n. 5091 del 2017, n. 1797 del 2016) e, per altro verso, non poteva configurarsi alcun obbligo, per l'Ente, di finanziare l'opera con fondi propri, ancorché disponibili. La sopravvenuta carenza della provvista originariamente destinata a finanziare i lavori de quibus, è, infatti, idonea, di per sé, a giustificare l'annullamento dell'aggiudicazione, atteso che l'accesso ad una nuova copertura finanziaria sarebbe potuto conseguire solo ad una ulteriore, non sovrapponibile, scelta discrezionale dell'Ente, non sindacabile nella presente sede (Cons. Stato, n. 4514 del 2020). La possibilità, poi, di accedere, mediante "trascinamento", ai finanziamenti del PSR successivo, come pure ammesso dalla parte ed evidenziato dalla Procura generale, si è concretizzata solo nel 2020 e, quindi, al momento dell'aggiudicazione, la stessa non superava lo stadio di mera ipotesi, certamente non idonea a giustificare la decisione del Tedesco di aggiudicare la gara. Né può aderirsi alla suggestiva tesi dell'appellante, secondo la quale la realizzazione dell'opera di cui al finanziamento in argomento fosse doverosa, in quanto coincidente con altra, prevista nel "Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2013 – 2017", finalizzata alla prevenzione incendi. La citata coincidenza, prospettata solo ex post, infatti, non risulta da nessun documento in atti ed è anzi smentita dalla chiara finalizzazione della Misura 321, destinata ad "Investimenti per servizi essenziali all'economia e alla popolazione rurale" e, con particolare riferimento alle misure di cui al punto 4 "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione ICT", espressamente destinata ad "interventi per favorire l'accesso alla Banda Larga da parte della popolazione rurale", senza alcun riferimento alla attività di prevenzione incendi, come anche riconosciuto, a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, nella quale, l'attuale appellante, con riferimento all'originario progetto allegato alla domanda di finanziamento, evidenziava come "gli obiettivi di quel progetto si discostavano (...) dalla finalità della stessa misura del PSR, rivolta a mettere in rete le aziende agricole forestali e gli abitati rurali (...)".

In termini diversi, ravvisata l'impossibilità di portare a compimento l'opera nei tempi imposti dall'ente finanziatore e, quindi, nella sostanziale carenza di copertura finanziaria del progetto per la revoca del finanziamento originario, il Tedesco, nella qualità di RUP e direttore dell'Ente, non avrebbe dovuto procedere alla aggiudicazione, prima di avere avuto formale certezza del ripristino della ridetta copertura. Pure a sottacere le altre manchevolezze, peraltro rilevanti, del procedimento, che hanno legittimato l'annullamento di tutti gli atti relativi alla gara, compresa l'aggiudicazione, l'aver proceduto a detta aggiudicazione dopo la scadenza dei termini per la conclusione dei lavori e per la rendicontazione e, quindi, venute meno le condizioni per godere del finanziamento, è condotta palesemente connotata da colpa grave, anche in considerazione della esatta conoscenza del procedimento e della doppia veste di RUP e di direttore dell'Ente rivestita dal Tedesco. Per le già esposte ragioni, infine, non vi sono robusti motivi per accordare una inferiore quantificazione del danno, anche considerato che non vi è prova della asserita utilità dei progetti predisposti. Pertanto, con riguardo alla seconda voce di danno, ritenuti sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, l'appello va rigettato. 3. In conclusione, l'appello è accolto solo parzialmente e, per l'effetto, ***** è condannato al pagamento di euro 26.049,08, in favore dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del pagamento dell'Ente alla ditta aggiudicataria e sino alla data di deposito della presente sentenza. Sugli importi rivalutati, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo. Stante il parziale accoglimento dell'appello, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., le spese sono compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello iscritto a n. 60199 del registro di segreteria e, per l'effetto, condanna ***** al pagamento, in favore dell'Ente Parco

Nazionale dell'Aspromonte, di euro 26.049,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come in motivazione. Spese compensate. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza